



Riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa a oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione

A.C. 1981

Dossier n° 392 - Schede di lettura
10 gennaio 2025

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1981
Titolo:	Riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa a oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	AMORESE
Numero di articoli:	3
Date:	
presentazione:	19 luglio 2024
trasmissione alla Camera:	19 luglio 2024
assegnazione:	17 ottobre 2024
Commissione competente :	VI Finanze
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro, VII Cultura, X Attività produttive e XIV Politiche UE

Premessa

La [proposta di legge AC 1981](#), composta di tre articoli, è volta ad introdurre una riduzione - **dal 10 per cento al 5 per cento** - dell'**aliquota IVA** applicabile agli oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione (**articolo 2**).

La proposta di legge, oltre ai principi generali e alle finalità della medesima (**articolo 1**) indica anche gli oneri stimati e la copertura finanziaria per l'intervento proposto (**articolo 3**).

Articolo 1 Principi e finalità

L'**articolo 1** definisce i **principi** e le **finalità** della presente proposta di legge avente ad oggetto la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ad opere d'arte, di antiquariato o da collezione.

Nello specifico, la presente proposta di legge persegue la finalità di promuovere il **rilancio economico del settore** dell'arte e dell'antiquariato, mediante la **riduzione dell'aliquota IVA** relativa a **oggetti d'arte**, di **antiquariato** e da **collezione** e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 117, comma 1, della Costituzione (dei vincoli derivanti dall'ordinamento unionale).

A tale riguardo la relazione illustrativa chiarisce che, con la presente iniziativa legislativa, s'intende sostenere il settore artistico italiano e gli operatori di tutta la filiera nazionale, che si trovano a fronteggiare una crescente concorrenza internazionale nonché a operare nell'ambito di un quadro legislativo incerto e in evoluzione, intervenendo sull'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli oggetti d'arte, nella consapevolezza che una riduzione fiscale determinerebbe il rilancio di un settore di estrema importanza, attirando al contempo artisti, collezionisti e investitori da tutto il mondo.

A tal fine, nell'ambito della medesima relazione illustrativa si chiarisce che l'iniziativa legislativa interviene sulla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riducendo l'aliquota al 5 per cento per le cessioni di opere d'arte contemporanea sia che vengano poste in essere direttamente dagli autori sia nel caso vengano effettuate da altri soggetti passivi dell'imposta.

L'iniziativa legislativa interviene, secondo la formulazione dell'articolo in commento, nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2022/542, nonché di attuazione della delega per la riforma fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111.

Si ricorda che, con particolare riguardo alla revisione dell'IVA, l'**articolo 7**, comma 1, **lettera e)**, della **legge n. 111 del 2023**, definisce il principio di **riduzione dell'aliquota IVA all'importazione di opere**

d'arte, recependo la direttiva (UE) 2022/542 ed estendendo l'aliquota ridotta anche alle cessioni di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione.

Si ricorda, altresì, che la **direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022** è stata oggetto di esame parlamentare ([atto di governo n. 188 del 2024](#)), nonché recepita con il [decreto legislativo 13 novembre 2024, n. 180](#).

In forza della stessa, si riconosce la **possibilità per tutti gli Stati membri di applicare**, in via eccezionale, **delle aliquote IVA ridotte** ai beni e servizi ammissibili in un massimo di due aliquote ridotte non inferiori al 5 per cento, un'aliquota ridotta inferiore al minimo del 5 per cento e un'esenzione con diritto a detrazione dell'IVA a monte. In particolare, la direttiva *de qua*, modificando l'**allegato III della direttiva 2006/112/CE**, introduce il punto n. 26) afferente alle **cessioni di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato elencati nell'allegato IX, parti A, B e C** quale ulteriore fattispecie cui applicare l'aliquota ridotta IVA.

La direttiva (UE) 2022/542 introduce una serie di modifiche alla previgente direttiva 2006/112/CE (cd. "direttiva IVA"), prevedendo inoltre la possibilità, per gli Stati membri, di introdurre nuove aliquote di IVA ridotte. Il termine di recepimento della direttiva in esame è fissato al 31 dicembre 2024. L'intervento del legislatore unionale parte dalla premessa che le aliquote ridotte dovrebbero rimanere un'eccezione rispetto all'aliquota normale (considerando n. 5). I beni e servizi che possono beneficiarne dovrebbero non solo costituire un beneficio del consumatore finale ma perseguire obiettivi di interesse generale (considerando n. 3).

La portata innovativa della direttiva (UE) 2022/542 si traduce in una serie di modifiche della direttiva IVA. In particolare, tra le principali novità, dispone l'aggiornamento dell'elenco di beni e servizi a cui gli Stati membri possono applicare aliquote IVA ridotte o esenzioni con diritto a detrazione di IVA, contenuto nell'Allegato III della direttiva 2006/112/CE.

Per maggiori approfondimenti si fa rinvio ai dossier Camera del [12 settembre 2023 \(Legge di delegazione europea 2023-2023 - A.C. 1342\)](#) e del [9 settembre 2024 \(Atto di Governo n. 188\)](#).

Si osserva che l'attuale formulazione della proposta di legge de qua non tiene conto dell'avvenuto recepimento della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 con decreto legislativo 13 novembre 2024, n. 180, in quanto avvenuto successivamente alla presentazione della medesima.

Articolo 2 Riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sugli oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione

L'articolo in commento reca delle modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (cd. "Decreto IVA"), al fine di **ridurre - dal 10 per cento al 5 per cento - l'aliquota IVA** applicabile agli oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione.

Nello specifico, l'**articolo 2, comma 1, alle lettere a) e b)**, dispone la modifica della Tabella A, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, recante l'elenco dei beni e servizi soggetti ad aliquote IVA ridotte.

In particolare, la **lettera a)**, modificando la **tabella A, parte II-bis, aggiunge il numero 1-septies** all'elenco dei **beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento**, e più precisamente:

- a) **oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione importati;**
- b) **oggetti d'arte ceduti dagli autori e dai loro eredi o legatari.** Per l'individuazione delle cessioni cui si rende applicabile l'aliquota IVA del 5 per cento, si fa espresso riferimento all'**elenco degli oggetti d'arte** di cui alla **lettera a)** della **tabella** allegata al **decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41**.

Conseguentemente la successiva **lettera b)**, modificando la **tabella A, parte III, elimina il numero 127-septiesdecies** dall'elenco dei **beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento**, e più precisamente:

- a) **oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione, importati;**
- b) **oggetti d'arte** di cui alla **lettera a)** della **tabella** allegata al **decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari.**

La tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 contiene l'elenco che, conformemente all'elenco di cui all'allegato IX della direttiva 2006/112/CE, individua gli oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione, ai fini dell'applicazione del **"regime del margine" ex articolo 36 del medesimo decreto-legge** (ossia il regime speciale applicabile, al ricorrere delle condizioni previste dal citato articolo, ai beni sotto elencati, secondo il quale l'IVA è applicata dal **soggetto passivo rivenditore** solo sulla differenza tra il prezzo di vendita ed il prezzo di acquisto maggiorato delle spese di riparazione ed accessorie. Per un approfondimento su tale regime si veda la [circolare 22 giugno n. 177 del 1995](#), richiamata [nella risposta ad interpello n.582 del 13 settembre 2021](#)).

Nello specifico, ai sensi della lettera a), si definiscono "oggetti d'arte" i seguenti oggetti:

- quadri "collages" e quadretti simili ("tableautins"), pitture e disegni, eseguiti interamente a mano dall'artista, ad eccezione dei piani di architetti, di ingegneri e degli altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici e simili, degli oggetti manufatturati decorati a mano, delle tele dipinte per scenari di teatro, sfondi di studi d'arte o per usi simili (codice NC 9701);

- incisioni, stampe e litografie originali, precisamente gli esemplari ottenuti in numero limitato direttamente in nero o a colori da una o più matrici interamente lavorate a mano dall'artista, qualunque sia la tecnica o la materia usata, escluso qualsiasi procedimento meccanico e fotomeccanico (codice NC 9702 00 00);
- opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria, di qualsiasi materia, purché siano eseguite interamente dall'artista; fusioni di sculture a tiratura limitata ad otto esemplari, controllata dall'artista o dagli aventi diritto (codice NC 9703 00 00); a titolo eccezionale in casi determinati dagli Stati membri, per fusioni di sculture antecedenti il 1° gennaio 1989, è possibile superare il limite degli otto esemplari;
- arazzi (codice NC 5805 00 00) e tappeti murali (codice NC 6304 00 00) eseguiti a mano da disegni originali forniti da artisti, a condizione che non ne esistano più di otto esemplari;
- esemplari unici di ceramica, interamente eseguiti dall'artista e firmati dal medesimo;
- smalti su rame, interamente eseguiti a mano, nei limiti di otto esemplari numerati e recanti la firma dell'artista o del suo studio, ad esclusione delle minuterie e degli oggetti di oreficeria e di gioielleria;
- fotografie eseguite dall'artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto.

Ai sensi della lettera b), si definiscono "oggetti da collezione" i seguenti oggetti:

- francobolli, marche da bollo, marche postali, buste primo giorno di emissione, interi postali e simili, obliterati o non obliterati ma non aventi corso né destinati ad aver corso (codice NC 9704 00 00);
- collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico (codice NC 9705 00 00).

In via residuale, ai sensi della successiva lettera c), si definiscono "oggetti di antiquariato" i beni diversi dagli oggetti d'arte e da collezione, aventi più di cento anni di età (codice 9706 00 00).

Si ricorda che l'**articolo 7**, comma 1, **lettera e)**, della **legge 9 agosto 2023, n. 111** recante la delega per la riforma fiscale prevede, quale principio direttivo in materia, la **riduzione dell'aliquota IVA all'importazione di opere d'arte, recependo la direttiva (UE) 2022/542 ed estendendo l'aliquota ridotta anche alle cessioni di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione.**

Articolo 3 Copertura finanziaria

L'**articolo 3** definisce la **copertura finanziaria** degli oneri derivanti dal provvedimento in esame, stimati in **90 milioni** di euro a decorrere dal 2024, mediante corrispondente **riduzione dello stanziamento iscritto per il 2024 (Tabella A) nel Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze**, con riferimento a quanto presente ai sensi del bilancio triennale 2024-2026.

Ai sensi della legge n. 207 del 2024 recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 lo stanziamento iscritto nel fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è pari a 116.803.340 euro per il 2025, 115.924.630 euro per il 2026 e 132.924.630 euro per il 2027.

Si valuti l'opportunità di aggiornare i riferimenti alla decorrenza degli oneri e alla copertura finanziaria riportati nell'articolo in esame, in considerazione dell'approvazione della legge n. 207 del 2024 recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge attiene alla materia sistema tributario e contabile dello Stato (articolo 117, comma secondo, lettera e), della Costituzione) rientrante nella competenza esclusiva dello Stato.

Analisi di impatto di genere

Con riferimento all'impatto di genere si segnala preliminarmente che la proposta di legge, intervenendo sull'IVA riguardante uno specifico mercato, può avere un impatto sia sulle imprese operanti nel settore sia con riferimento ai consumatori.

Posto che la modifica dell'aliquota si riferisce in maniera eguale a tutti gli operatori del settore (e a tutti i consumatori) e considerato che gli effetti economici dell'imposta sono di norma traslati sul consumatore finale, ci si limita a fornire in questa sede la ripartizione per tipologia e per genere delle imprese che operano nel mercato delle opere d'arte.

Secondo i dati forniti dall'istituto Tagliacarne, le imprese che operano nei settori oggetto di disciplina (rientranti nei codici 47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte -incluse le gallerie d'arte, 47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato, 47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo) sono nel complesso 3.811 di cui 1.623 esercite da persone giuridiche (società di persone e società di capitali) e 2.156 da imprenditori individuali. Le imprese individuali femminili sono 764 (pari al 35,64 per cento delle imprese individuali) mentre quelle gestite da uomini sono 1.362. 32 imprese sono riconducibili ad altre forme di gestione.

